

TI_GERICHTE 11.2017.68 vom 8. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.68

FR: TI_GERICHTE 11.2017.68 du 8 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2017.68 del 8 maggio 2019

Regeste

Protezione della personalità: comunicazione di dati personali ad autorità estere

Erwägungen

E. 1

Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura ordinaria sono appellabili entro 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto AO 1 censurava nella petizione sia una lesione della propria personalità (art. 28 cpv. 2 CC) sia una violazione dell'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD (petizione, pag. 2 n. 2 in fine). Ora, un'azione a tutela della personalità non ha – salvo casi particolari estranei alla fattispecie – carattere patrimoniale (RtiD II-2015 pag. 785 consid. 1 con rinvii), come non ha indole patrimoniale – di regola – un'azione tendente a impedire la consegna di dati personali ad autorità straniera da parte di istituti di credito (DTF 142 III 149 consid. 6). La riserva dell'art. 308 cpv. 2 CPC non riguarda quindi il caso precipuo. Quanto alla tempestività del rimedio, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 6 giugno 2017. Introdotto il 5 luglio 2017 l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello la convenuta acclude un messaggio di posta elettronica del 3 maggio 2017 in cui _____ M. _____, legale del Dipartimento di giustizia americano, comunica ad _____ D_____ e a _____ H_____, patrocinatori della banca, che l'autorità statunitense non rinuncia all'ottenimento dei dati in questione. Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Il documento in rassegna è anteriore alla sentenza impugnata, del 2 giugno 2017, ma susseguente al memoriale conclusivo della convenuta, del 27 aprile 2017. E dopo le arringhe finali non era più possibile sottoporre nuovi atti al Pretore (Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2^a edizione, n. 11 ad art. 229). Nelle condizioni illustrate il documento in oggetto va dunque ritenuto ammissibile.

E. 3

Nella sentenza impugnata il Pretore ha ricordato anzitutto che la convenuta ha aderito al citato Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks nella categoria 2, destinata agli istituti che non possono escludere di avere infranto il diritto interno americano. Ciò prevede la trasmissione al Dipartimento di giustizia statunitense di dati riguardanti consulenti finanziari, gestori patrimoniali, trustee, fiduciari, legali, contabili

ecc. correlati a relazioni d'affari di almeno 50 000 dollari con clienti americani esistenti il 1° agosto 2008. A tal fine – ha continuato il Pretore – la banca ha ottenuto il 24 gennaio 2014 dal Dipartimento federale delle finanze un'autorizzazione a norma dell'art. 271 CP per cooperare con le autorità statunitensi, onde la sua lettera del 23 marzo 2015 in cui essa informava l'attore di essere intenzionata a comunicare il nome di lui e la di lui funzione con riferimento ai quattro conti identificabili come US Related Accounts . AO 1 disponeva in effetti – ha accertato il Pretore – di una procura su relazioni intestate a una società panamense, estinta l'11 ottobre 2009 e facenti capo a un avente diritto economico residente negli Stati Uniti almeno fino al 26 settembre 2008. Posto ciò, ha continuato il primo giudice, la comunicazione di dati personali all'estero non è lecita qualora la personalità dell'interessato possa subire grave pregiudizio, in particolare per l'assenza nel Paese estero di una legislazione che assicuri una protezione adeguata (art. 6 cpv. 1 LPD). Gli Stati Uniti non assicurano un livello adeguato in materia di protezione dei dati, né il Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks conferisce garanzie supplementari sotto questo profilo . La comunicazione di dati personali all'estero è dunque possibile – ha soggiunto il Pretore – unicamente se nella fattispecie ricorre una delle eccezioni previste dall'art.

E. 6

La questione è di sapere, nelle circostanze descritte, se la contestata trasmissione di dati personali al Dipartimento di giustizia americano si legittimi – sempre in via d'eccezione – alla luce dell'art. 6 cpv. 2 lett. d prima ipotesi LPD, qualora la comunicazione sia “indispensabile per tutelare un interesse pubblico preponderante”. A tal fine occorrono nondimeno tre requisiti cumulativi: che sussista un interesse pubblico, che l'interesse pubblico sia preponderante e che la comunicazione dei dati all'estero sia indispensabile per la tutela di tale interesse pubblico preponderante (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2). a) L' interesse pubblico è dato ove sia in gioco la stabilità giuridica ed economica della piazza finanziaria svizzera. Di per sé l'interesse della banca alla propria sopravvivenza non è sufficiente, trattandosi di un interesse pubblico e non privato (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019 , consid. 3.2.1 con rinvio). L'interesse pubblico dev'essere inoltre preponderante rispetto all'interesse del terzo chiedente che i suoi dati personali non siano comunicati all'estero. In tale ambito il giudice deve ponderare equamente i contrapposti interessi del caso specifico (art. 4 CC), tenendo conto di tutte le particolarità concrete al momento di prendere la decisione (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019 , consid. 3.2.2 con rinvio). La comunicazione infine dev'essere indispensabile per salvaguardare l'interesse pubblico preponderante. Trattandosi di trasmettere dati personali al Dipartimento di giustizia americano nel quadro di un accordo di non perseguimento penale stipulato con una banca, la comunicazione deve risultare strettamente necessaria nel senso che, senza tale comunicazione, il contenzioso fiscale della Svizzera con gli Stati Uniti tornerebbe ad acuirsi, l'insieme della piazza finanziaria elvetica ne risentirebbe e ciò nuocerebbe alla reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile in sede negoziale (da ultimo: sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019 , consid. 3.2.3 con rinvio). b) Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare, sottoscrivendo il programma di collaborazione tra banche svizzere e autorità statunitensi (Joint Statement), il Consiglio federale ha assicurato al Dipartimento di giustizia americano che il diritto svizzero consente la partecipazione effettiva delle banche a tale programma. Esso ha garantito, in altri termini, che materialmente la legge svizzera

autorizza le banche a comunicare dati personali di terzi (consulenti finanziari o della clientela, gestori patrimoniali, trustee, fiduciari, rappresentanti, legali, contabili) in conformità alle condizioni poste dal programma americano. Ciò non significa che le banche debbano comunicare dati personali di terzi, astrattamente e automaticamente, anche in assenza di qualsiasi minaccia per l'interesse pubblico nazionale. Occorre esaminare piuttosto se la comunicazione dei dati sia indispensabile nel caso specifico. La legge sulla protezione dei dati tutela la personalità e i diritti fondamentali delle persone che sono oggetto – appunto – di un trattamento di dati (consulenti finanziari o della clientela, gestori patrimoniali, trustee, fiduciari, rappresentanti, legali, contabili). Ammettere sistematicamente la comunicazione di tali dati significherebbe lasciare indifesa la personalità dei soggetti quand'anche ciò non fosse necessario per la salvaguardia dell'interesse pubblico. Incombe perciò alla banca dimostrare che, al momento della decisione, nella fattispecie la mancata comunicazione dei dati comporterebbe necessariamente una nuova ascesa del contenzioso fiscale con gli Stati Uniti e costituirebbe una minaccia per la piazza finanziaria elvetica, oltre che per la reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile in sede negoziale (sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019, consid. 3.2.3 con rinvio). c) Nel caso specifico l'appellante ripete che la comunicazione dei dati litigiosi al Dipartimento di giustizia americano si impone per salvaguardare non solo la posizione della banca, ma anche l'interesse pubblico nazionale e quello della piazza finanziaria svizzera in generale, la cui immagine sarebbe lesa da una denuncia da parte americana dell'accordo di non perseguimento penale. Anzi, un'incriminazione della banca negli Stati Uniti riacuirebbe proprio il contenzioso fiscale con la Svizzera. Ora, che in concreto la trasmissione dei dati possa – almeno in linea di principio – giovare alla stabilità giuridica ed economica della piazza finanziaria elvetica è possibile. Che tale interesse pubblico prevalga sull'interesse dell'attore a non vedere trasmessi i propri dati personali a uno Stato estero, il quale non assicuri adeguata protezione a tali dati, è già più opinabile. Ma che la comunicazione sia indispensabile perché senza di essa il contenzioso fiscale della Svizzera con gli Stati Uniti tornerebbe ad acuirsi, l'insieme della piazza finanziaria elvetica ne soffrirebbe e ciò nuocerebbe alla reputazione della Svizzera come interlocutore affidabile in sede negoziale non si desume da alcun elemento agli atti. Certo, l'appellante evoca il rischio che la mancata comunicazione al Dipartimento di giustizia americano induca le autorità statunitensi a denunciare l'accordo di non perseguimento penale stipulato con la banca e ad avviare una procedura penale (o amministrativa) nei suoi confronti. A parte il fatto però che un perseguimento della banca non corrobora, di per sé, il rischio di un nuovo inasprimento del contenzioso fiscale tra la Svizzera e gli Stati Uniti, nemmeno risulta che la comunicazione dei dati in questione sia “indispensabile” per la sopravvivenza della banca. Intanto non risulta che quest'ultima abbia subito particolari pressioni dal Dipartimento di giustizia americano. Inoltre le autorità statunitensi si sono impegnate, nel caso in cui ravvisino la violazione di un accordo di non perseguimento penale con una banca, a interpellare quest'ultima per scritto prima di procedere a incriminazioni. La banca ha allora la possibilità di illustrare per scritto entro 30 giorni la natura e le circostanze del caso, come pure i provvedimenti adottati per rimediare alla situazione (sentenza del Tribunale federale 4A_562/2018 del 6 febbraio 2019). Non consta che nella fattispecie si sia arrivati a tanto. Del resto, neppure il messaggio di posta elettronica prodotto per la prima volta in appello con cui il legale del Dipartimento di giustizia americano conferma ai patrocinatori della banca che l'autorità statunitense non rinuncia all'ottenimento dei dati sui conti in questione

(sopra, consid. 2) prospetta sanzioni nel caso in cui la legge svizzera impedisca alla convenuta di comunicare il nome del procuratore dei conti. A torto poi l'appellante asserisce che le autorità americane potrebbero ottenere il nome del procuratore dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nell'ambito di una richiesta di assistenza amministrativa internazionale. Se intende trasmettere documenti negli Stati Uniti in virtù del Program for Non-Prosecution Agreements or Non-Target Letters for Swiss Banks su richiesta di autorità americane l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve infatti annerire tutti gli elementi che permettono di identificare impiegati bancari, avvocati o notai (DTF 144 II 29). Se fosse vero infine che il nome di AO 1 è verosimilmente già noto alle autorità americane perché il titolare dei conti bancari ha aderito nel marzo del 2015 a una Voluntary Disclosure, tanto meno il carattere della comunicazione può dirsi “indispensabile” (nello stesso senso: sentenza del Tribunale federale 4A_174/2018 del 22 agosto 2018, consid. 4.1). Anche a tale proposito l'appello manca perciò di consistenza.

E. 7

Rimane da esaminare se la comunicazione al Dipartimento di giustizia statunitense si giustifichi siccome “indispensabile per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia”, conformemente all'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD. Al riguardo la convenuta si duole preliminarmente che, pur avendo regolarmente invocato la norma davanti al Pretore, la sua argomentazione sia stata ignorata, ciò che configura un diniego di giustizia suscettibile di comportare l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice perché si pronunci al riguardo. a) Una violazione del diritto d'essere sentito comporta – per principio – l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza della decisione nel merito. La giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, tuttavia, che una simile violazione può ritenersi sanata se l'interessato ha potuto esprimersi liberamente dinanzi a un'autorità superiore provvista di piena cognizione in fatto e in diritto. Ciò vale in particolare ove l'inosservanza del diritto d'essere sentito non risulti particolarmente grave, sicché l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al primo giudice apparirebbe un provvedimento sproporzionato, suscettibile di causare inutili perdite di tempo (v. DTF 142 II 226 consid. 2.8.1, con rinvii; analogamente: Sutter-Somm/Chevalier in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3^a edizione, n. 27 ad art. 53). b) Nel caso in esame l'appellante ha avuto modo di far valere liberamente le sue ragioni dinanzi a questa Camera, munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Cassare l'intera sentenza impugnata per rimediare unicamente a un difetto di motivazione su un singolo punto riuscirebbe inoltre sproporzionato e dilazionerebbe inutilmente il processo. Conviene quindi vagliare la doglianza nell'ambito del presente giudizio. Ora, l'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD concede la possibilità – tra le note eccezioni – di trasmettere dati personali in un Paese estero che non garantisce un livello di protezione adeguato qualora tale comunicazione sia indispensabile “per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia”. La norma si riferisce alla trasmissione di dati personali concernenti un terzo a un'autorità giudiziaria o a un tribunale arbitrale in vista di far valere nei confronti del terzo (o di difendere da pretese del terzo) determinati diritti in una causa civile, penale o amministrativa. Anche nel caso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD la trasmissione dev'essere ad ogni modo “indispensabile” e i dati personali devono essere strettamente correlati al procedimento in corso. Prima di eseguire la comunicazione occorre così – contrariamente a quanto sostiene la convenuta – ponderare gli interessi in campo. Se il diritto in questione può essere fatto valere (o può essere difeso) anche senza la trasmissione

dei dati personali, l'interesse del terzo alla protezione delle informazioni che lo riguardano prevale. Inoltre, se sussistono dubbi sul rispetto del principio della finalità da parte dell'autorità estera, occorre rinunciare alla comunicazione (IFPDT, Spiegazioni concernenti la comunicazione di dati a carattere personale all'estero secondo la LPD riveduta, gennaio 2017, pag. 8 in basso (<<https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/it/home/protezione-dei-dati/handel-und-wirtschaft/ uebermittlung-ins-aus-land.html>>). c) In concreto l'appellante non indica per far valere o per difendere quale diritto si giustificerebbe di trasmettere dati personali dell'attore a un Paese estero che non garantisce a tali dati un livello di protezione adeguato. Essa sembrerebbe alludere – implicitamente – alla necessità di difendersi dal rischio di una denuncia dell'accordo di non perseguimento penale da parte del Dipartimento di giustizia americano. Ammesso e non concesso tuttavia che una tale eventualità (per altro astratta) rientri nella nozione di “accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia” nel senso dell'art. 6 cpv. 2 lett. d seconda ipotesi LPD, anche la comunicazione di dati personali per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia deve risultare “indispensabile”. E la convenuta non pretende che il carattere indispensabile della comunicazione abbia un significato diverso nelle due eventualità previste dall'art. 6 cpv. 2 lett. d LPD, secondo cui “indispensabile” equivale a “strettamente necessario”. Non giova ripetere perciò quanto si è esposto nel consid. 6c, cui si rinvia.

E. 8

Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. Le spese seguono il precetto della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. È vero che PA 2 è contitolare dello studio legale in cui opera AO 1, ma è altrettanto vero ch'essa non può presumersi dipendente o semplice ausiliaria del medesimo, come se questi avesse patrocinato sé stesso, né l'appellante ha adombrato un'evenienza del genere nel quadro di una possibile replica spontanea.

E. 9

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile è ammissibile senza riguardo a questioni di valore (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di fr. 2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 3000.– per ripetibili. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie,

ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.